

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

L'Organo di Revisione

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Comune di GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di SIENA

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Oggetto: *PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019*

Il Revisore Legale dei Conti

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 42, 2° comma, lettera b) del medesimo,

ESPRIME

l'allegato parere riguardante l'approvazione delle nuove tariffe TARI per l'anno 2019.

Lì, 29/03/2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini

ALLEGATO AL VERBALE N. 5 DEL 29/03/2019
DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE TARI PER
L'ANNO 2019*

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Visto:

Ricordato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile

1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES e per

la TIA;

- questo Comune ha applicato la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, dal 1

gennaio 2016

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun

anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione

consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto

per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare

l'integrale copertura;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede

l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto

conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire

tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

VISTA la propria precedente deliberazione n. in data odierna con la quale si procedeva alla approvazione del piano finanziario TARI per l'anno 2019 contenente l'analisi dei costi effettivi, che ammontano ad € 579.238,00;

RILEVATO che con detta deliberazione il Consiglio comunale ha approvato il piano finanziario TARI con la riallocazione dei costi del personale computando una quota del 25% nei costi generali di gestione, e quindi nella parte fissa della tariffa, quantificata nel PEF predisposto da ATO nella parte variabile della tariffa

CONSIDERATO inoltre:

- che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di

rifiuti conferiti";

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5, del

D.P.R.

158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);

- che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Gaiole in Chianti non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;

-Che i coefficienti utilizzati nella determinazione delle tariffe, sia per le utenze domestiche e non domestiche, sono fissati nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

- che per l'anno 2019, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 579.238,00 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche e, come previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, del 65% per le utenze domestiche e del 35% per le utenze non domestiche, sia per la quota fissa che per la quota variabile

RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2018, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;
- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno

2018

aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e dal

regolamento di applicazione della Tari;

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e

minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999);

RITENUTO altresì di stabilire che la scadenza delle rate per la riscossione della TARI, come previsto dal

Regolamento, dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento di seguito riportato:

- 1° rata 31 MAGGIO 2019 tramite un acconto pari al 50% della tariffa annuale, e 2° rata 30 novembre a

conguaglio e saldo di quanto dovuto per l'anno 2019;

RILEVATO che nella determinazione della tariffa, costi fissi, è stato previsto un importo di € 1.500,00 per eventuali riduzioni ed agevolazioni tariffarie per l'anno 2019

DI DARE ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta

dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano

finanziario dell'anno successivo;

DI DARE ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2019 sono riassunti nei prospetti

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto

Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N.

ASTENUTI N.0;

CONTRARI N. 0;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l'anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate negli

allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato, così

come i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe;

3 di dare atto che la riscossione della TARI, per l'anno 2019, avverrà in due rate scadenti il 31

maggio e 30

novembre così articolate:

- 1 rata al 30 giugno determinata applicando una percentuale del 50% di quanto dovuto

- 2 rata 30 novembre a saldo e conguaglio dell'anno 2019;

4. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura

determinata dall'Amministrazione Provinciale di Siena;

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019, esclusivamente in via

telematica, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

ESPRIME

pertanto, *parere favorevole* sull'approvazione delle nuove tariffe TARI per l'anno 2019.

Con osservanza.

Lì, 29/03/2019.

IL Revisore Legale dei Conti

Dott. Rag. Claudio Barsottini